

## Infissi e biomasse

# Gli interventi «trainati» sono premiati dal fisco

**Gian Paolo Tosoni**

**G**li interventi attratti al 110% sono quelli di cui all'articolo 14 del Dl 63/2013, convertito nella legge 90, che devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di cui al comma 1 dell'articolo 119 del Dl 34. Tenuto conto che la disposizione contempla come interventi primari l'isolamento termico e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, ne consegue che gli interventi trainati possono essere definiti quasi residuali. È importante notare tuttavia che gli interventi trainati mantengono il limite di spesa previsto dalla normativa vigente e talvolta questo importo è più elevato di quello dell'intervento principale. Vediamoli nel dettaglio:

a) acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari: importo del limite di spesa di 120mila euro;

b) schermature solari: importo del limite di spesa di 120mila euro;

c) acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse: limite di spesa di 60mila euro. Questo intervento sembra in antitesi con le norme sulla detrazione del 110% che prevedono l'adozione di pompe di calore, ma se il contribuente si limita ad effettuare

l'isolamento termico (intervento trainante) può anche adottare l'impianto di climatizzazione a biomasse previsto dall'articolo 14 del Dl 63/2013.

d) installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici con limite di spesa di 3mila euro.

Il comma 2 dell'articolo 119 nulla dice sulla periodicità della detrazione che pertanto dovrebbe rimanere quella originaria.

### **Fabbricati vincolati**

Il comma 2 dell'articolo 119 dispone che, qualora l'edificio sia di interesse culturale e paesaggistico e quindi sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Dlgs 42/2004, la detrazione si applica a tutti gli interventi in materia di risparmio energetico di cui all'articolo 14 del Dl 63/2013 anche in assenza di quelli «trainanti» di cui al comma 1. Stessa possibilità è consentita al contribuente qualora gli interventi principali siano vietati dai regolamenti edilizi.

### **L'impianto fotovoltaico**

La detrazione fiscale è prevista nella misura del 110% anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nel limite di spesa di 48mila euro, che comunque non può superare l'importo di 2.400 euro per Kw di potenza nominale; l'importo si riduce a 1.600 euro qualora l'impianto venga realizzato nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nonché nuova costruzione di cui alla lettera e) del Dpr 380/2001. Attualmente la detrazione è del 50 per cento.

La nuova detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La medesima detrazione si applica anche

per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati; l'importo della spesa resta quello complessivo previsto per l'impianto fotovoltaico e singolarmente i sistemi di accumulo non possono superare l'importo di mille euro per ogni kw. La detrazione per gli impianti fotovoltaici è subordinata alla cessione a favore del Gse dell'energia elettrica non autoconsumata, ma per la valorizzazione dell'esubero verrà emanato un apposito decreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA